



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DMP 0011348 P-4.20.11.1  
del 05/09/2012

ROMA,



AL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*e, per conoscenza*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
MINISTRI

Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

-Ufficio Legislativo

Dipartimento per gli Affari Europei

-Ufficio Legislativo

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

-Ufficio Legislativo

AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

-Ufficio Legislativo - Economia

AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

-Ufficio Legislativo - Finanze

AL MINISTERO DELL'INTERNO

-Ufficio Legislativo

AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

-Ufficio Legislativo

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UNIVERSITA' E RICERCA

-Ufficio Legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. 3900/A recante "Nuova disciplina dell'ordinamento  
della professione forense"  
Trasferimento di Sede.



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

Onorevole Presidente,


in riferimento alla richiesta formulata dalla Commissione da Lei presieduta con nota del 27 luglio 2012 ed in relazione a quanto disposto dall'art. 14 del D.P.C.M. 10 novembre 1993 recante *Regolamento interno del Consiglio dei Ministri*, secondo quanto proposto con la nota del 4 settembre 2012 del Ministero della Giustizia, sentite le Amministrazioni interessate, si comunica l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento indicato in oggetto, a condizione che, al fine di consentire un adeguato approfondimento in Assemblea, siano stralciati i seguenti articoli: art. 2, comma 6, art. 9, art. 10, art. 13, comma 2, art. 13, comma 8, art. 18 e art. 41, commi 4 e 5.

Naturalmente, in coerenza con la previsione dell'art. 72 della Costituzione, andranno altresì stralciate le norme contenenti deleghe legislative al Governo.

Al fine di garantire la neutralità finanziaria degli interventi, occorrerà, inoltre, che siano accolte le seguenti condizioni:

- all'art. 7, comma 5 inserire un ulteriore periodo: "resta fermo per gli avvocati di cui al primo periodo l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo";
- all'art. 24 aggiungere il riferimento alle discipline applicabili agli ordini circondariali e al Consiglio nazionale forense in materia di gestione economico-finanziaria;
- all'art. 30 inserire al comma 2 un ulteriore periodo: "gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29 della presente legge";
- all'art. 41 ripristinare la formulazione originaria del comma 8, risultante dal testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, nella parte in cui si prevede la non applicazione al tirocinio presso gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato delle disposizioni sulla corresponsione di un adeguato compenso al tirocinante";
- all'art. 47 ripristinare la previsione originaria del comma 13, contenuta nel testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, del seguente tenore: "i costi per l'espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti".

Con i migliori saluti

  
Prof. Dino Pieri GIARDA

*Illustre Presidente,*

*Le scrivo in relazione alla Sua del 27 luglio u.s. con la quale chiedeva il parere del Governo rispetto all'assegnazione in sede legislativa dell' AC 3900, recante la "Nuova disciplina dell' ordinamento forense".*

*Il Governo, tenuto conto del fatto che la richiesta da Lei veicolata è sostenuta dai rappresentanti di Gruppi la cui consistenza è superiore ai quattro quinti dei componenti della Commissione, ha ritenuto di poter dare il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa dell' AC 3900, subordinandolo allo stralcio di alcune disposizioni che meritano un eventuale approfondimento da parte dell'Aula.*

*Tale soluzione trova il suo fondamento nella consapevolezza che - in coerenza con l'art. 92 del Regolamento della Camera e come da Lei stessa sottolineato nella Sua del 27 luglio u.s. - si rende comunque necessario lo stralcio delle deleghe contenute negli artt. 5 e 65.*

*In considerazione del fatto che tale parere - nella sua stesura formale - rappresenta in maniera molto sintetica, secondo prassi parlamentare, i punti attentamente esaminati dal Governo, ho ritenuto doveroso - d'intesa con gli altri Ministri - fornire alla Commissione le motivazioni sottostanti alle indicazioni rese.*

*Nella materia delle professioni questo Governo ha attuato una riscrittura delle regole comuni ispirandosi ai principi di delega contenuti nella l. 14.9.2011 n. 148 ed incentivando, ove possibile, la concorrenza e la trasparenza, per la necessità di rendere le professioni un volano della crescita economica, in accordo peraltro con le raccomandazioni che provengono dall'Unione europea.*

*Ciò si è realizzato attraverso vari interventi normativi e da ultimo con il DPR - attuativo della richiamata l. 14.9.2011, n.148 - di riforma degli ordinamenti professionali nel quale, attuandosi i principi generali di cui sopra e nei limiti da essi imposti, si è tenuto conto della specificità di alcune professioni, quale quella forense.*

*Nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge sulla professione forense sono state adottate alcune modifiche che hanno reso l'articolato più coerente con i principi di liberalizzazione richiamati.*

*Questo tendenziale avvicinamento alla normativa già varata e ai suoi principi ispiratori, ad avviso del Governo, può consentire di guardare con la dovuta serenità al lavoro che continuerà a svolgersi in Commissione Giustizia ed in Aula, chiarendo in ogni caso, doverosamente, i motivi per i quali si è ritenuto, per singoli punti del disegno di legge, di chiedere un eventuale approfondimento nella più ampia sede di confronto dell'Aula.*

*In particolare:*

*L'art. 2, comma 6, pur prevedendo alcune mitigazioni, introduce una riserva in favore degli avvocati in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. Si tratta di una limitazione, attualmente assente nella maggior parte degli ordinamenti e che non sembra trovare giustificazione nella tutela di interessi generali, espressamente segnalata dalla Commissione Affari costituzionali come dubbiamente compatibile con la disciplina comunitaria e con la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia.*

*L'art. 9, nel disciplinare l'istituzione del titolo di specialista, esclude la possibilità di valutare – in alternativa alla frequenza di corsi - esperienze professionali qualificanti e significative effettivamente maturate per gli avvocati che sono iscritti da meno di vent'anni.*

*L'art. 10, disciplina in modo restrittivo la possibilità di farsi pubblicità ed attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere di determinare i criteri concernenti le modalità di informazione e della comunicazione senza stabilire i principi, con ciò conferendo una delega in bianco lesiva della libertà economica dell'avvocato.*

*L'art. 13, comma 2, per la parte in cui disciplina la possibilità di determinazione del compenso, in caso di disaccordo tra le parti, afferma il vincolante riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale. Inoltre, sempre all'art.13 comma 8, si prescrive che la determinazione del compenso può essere imposta ai clienti in via autoritativa dal Consiglio dell'ordine. In tal modo si reintroducono nella sostanza le tariffe, in contrasto con gli indirizzi normativi citati.*

*L'art. 18, per la parte in cui stabilisce in via generale tipologie di incompatibilità eccessivamente ampie, come quella relativa a qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, a qualsiasi attività di lavoro dipendente anche con orario parziale, ovvero alla qualità di amministratore o consigliere delegato di società di capitali, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi con l'esercizio della professione forense, ovvero limita l'iscrizione in altri albi, senza che vengano enunciati specifici motivi ostativi.*

*L'art. 41, comma 4, per la parte in cui esclude che il tirocinio possa essere compatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi e dalla compatibilità di modalità ed orari, come invece previsto per l'impiego privato. Nel comma 5 dello stesso articolo e nel comma 1 dell'art.43 appare, inoltre, incongruo il termine di ventiquattro mesi di durata, in contrasto con la regola generale dei diciotto mesi, e con gli stessi principi ispiratori della proposta di legge che, all'art.1 comma 2 lett. e) dichiara la volontà di favorire l'accesso alla professione alle giovani generazioni.*

*Si concorda, infine, sulla necessità procedurale che dal testo da trasferire in sede legislativa siano espunte tutte le deleghe al Governo ed in particolare, quindi, gli artt. 5 e 65, in coerenza con quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento della Camera.*

*Il Governo auspica che il disegno di legge sulla professione forense, a seguito degli approfondimenti suggeriti e del contributo che certamente la Commissione Giustizia saprà dare, anche sulle modalità di accesso alla professione, possa rappresentare una straordinaria occasione per incentivare una sempre maggiore qualificazione dell'avvocatura.*

*Con i migliori saluti*

*Paola Severino*

-----  
*On.le Giulia Bongiorno*

*Presidente Commissione Giustizia*

*Camera dei Deputati*